

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **353/2006** (ECLI:IT:COST:2006:353)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **SILVESTRI**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **25/10/2006**

Deposito del **30/10/2006**; Pubblicazione in G. U. **02/11/2006**

Norme impugnate: Atto Tribunale di Roma di fissazione udienza di trattazione, di cui al verbale 5/7/2005.

Massime: **30729**

Atti decisi: **confl. enti 24/2005**

ORDINANZA N. 353 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, di cui al verbale del 5 luglio 2005, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma nel giudizio per risarcimento dei danni subiti dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere regionale Gianfranco Bettin, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 19 luglio 2005, depositato in cancelleria il 26 luglio 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti del 2005.

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 luglio 2005 e depositato il 26 luglio 2005, la

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, di cui al verbale del 5 luglio 2005, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma nel giudizio per risarcimento dei danni subiti dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere regionale Gianfranco Bettin, per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.

che il ricorso non è stato notificato al Tribunale di Roma.

Considerato che l'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che il ricorso previsto negli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte) «deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo»;

che, pertanto, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione sia in punto di ammissibilità che di merito, deve essere disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'organo che ha emanato l'atto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Regione Veneto;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Roma, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.